



REGIONE TOSCANA

**Decreto del Presidente della Giunta Regionale** N° 234 del 19 Dicembre 2011

*Oggetto:*

Estinzione della comunità montana Lunigiana. Successione nei beni e nei rapporti e subentro nell'esercizio delle funzioni ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n.37.

*Dipartimento Proponente:* DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

*Struttura Proponente:* **SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI**

*Pubblicità'/Pubblicazione:* **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 “Riordino delle Comunità montane” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 215 del 22 dicembre 2008, con il quale, in attuazione della legge regionale n. 37 del 2008, è stata costituita la comunità montana Lunigiana, comprendente i comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri, in continuità con la preesistente omonima comunità montana;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni di un ambito territoriale nel quale è costituita la comunità montana possono trasformarla in unione di comuni, secondo le procedure e per gli effetti previsti dal capo III della legge medesima;

Visto l'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, che dispone che l'unione deve essere promossa e costituita da almeno la maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale e deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 16 della legge medesima;

Visto l'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni, d'intesa tra loro, approvano l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione e, prima di procedere alla stipula, chiedono al Presidente della Giunta regionale di nominare un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana;

Considerato che i sindaci dei comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri hanno chiesto la nomina di un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana Lunigiana, ai fini della trasformazione della comunità montana in unione di comuni, e trasmesso le deliberazioni dei consigli comunali di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 183 del 4 novembre 2011 con il quale, sussistendo le condizioni per la trasformazione della comunità montana Lunigiana in unione di comuni, è stato nominato il commissario della comunità montana Lunigiana ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008;

Considerato che con il suddetto decreto è stata disposta, dalla data di nomina del commissario la cessazione degli organi della comunità montana Lunigiana, l'esercizio da parte del commissario, con propri decreti, dei poteri ordinari degli organi di governo della comunità montana nonché la sostituzione da parte del medesimo, a tutti gli effetti, per le funzioni e le attività, degli organi cessati;

Considerato che con il decreto suddetto è stato assegnato ai comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri il termine di novanta giorni dal giorno successivo a quello di adozione del decreto medesimo entro il quale provvedere all'effettiva costituzione dell'unione dei comuni e adempiere a quanto previsto dal medesimo articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008, ed è stato stabilito che il presidente dell'unione provveda a comunicare, nel medesimo termine, l'avvenuta operatività dell'unione di comuni e ad indicare gli adempimenti effettuati;

Visto l'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede quale adempimento ulteriore rispetto alla costituzione dell'unione di comuni l'insediamento dei relativi organi;

Vista la nota del 12 dicembre 2011 (ns. prot. 310787/A80.50 del 13 dicembre 2011) con la quale il presidente dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana ha comunicato l'insediamento del consiglio, l'elezione del presidente, la nomina della giunta dell'unione di comuni e il suo insediamento, l'insediamento della conferenza dei sindaci con l'elezione del proprio vice-presidente e trasmesso copia dell'atto costitutivo dell'unione di comuni sottoscritto dai sindaci dei comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri in data 11 novembre 2011 e copia dello statuto dell'unione;

Considerato che i comuni hanno provveduto all'effettiva costituzione e all'insediamento degli organi dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana nel termine stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 183 del 4 novembre 2011 e che, pertanto, sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione della comunità montana Lunigiana, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37;

Visto l'articolo 15, comma 8, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, che dispone circa gli effetti dell'estinzione della comunità montana;

Viste le leggi regionali 11 settembre 1989, n. 62, e 7 novembre 1994, n. 81, con le quali il personale dipendente della Regione Toscana è stato trasferito alle comunità montane per l'esercizio delle funzioni regionali ed è stato disposto in merito agli adempimenti a carico della Regione medesima;

#### DECRETA

1. La comunità montana Lunigiana è estinta allo spirare del 31 dicembre 2011.
2. E' preso atto della costituzione dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana e dell'insediamento dei relativi organi.
3. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all'articolo 15, comma 8, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37:
  - a) l'Unione di Comuni Montana Lunigiana succede a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi della comunità montana Lunigiana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso;
  - b) all'Unione di Comuni Montana Lunigiana sono trasferiti i beni e le risorse strumentali dell'estinta comunità montana Lunigiana;
  - c) l'Unione di Comuni Montana Lunigiana esercita le funzioni regionali già conferite alla comunità montana Lunigiana o da questa esercitate, nonché le funzioni ad essa assegnate con convenzione dai comuni, dalla provincia e da altri enti pubblici; le funzioni sono esercitate sullo stesso territorio sul quale erano esercitate dalla comunità montana; il subentro dell'unione comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all'unione medesima;
  - d) all'unione di comuni spettano le risorse regionali per le funzioni regionali conferite o esercitate, nonché le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 37 del 2008;
  - e) l'ambito territoriale dell'unione costituisce livello ottimale ai sensi della l.r. 40/2001.
4. In particolare:
  - a) le risorse regionali assegnate, o da assegnarsi sulla base di procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2011, a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla comunità montana Lunigiana, derivanti da risorse proprie, statali o dell'Unione Europea, sono concesse e liquidate all'Unione di Comuni Montana Lunigiana, alle stesse condizioni e per le stesse finalità. L'Unione dei Comuni Montana Lunigiana, per dette risorse è tenuta agli adempimenti e ai compiti già di competenza della comunità montana Lunigiana;
  - b) gli accertamenti già assunti dalla Regione Toscana a carico della comunità montana Lunigiana sono posti a carico dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana;
  - c) l'Unione di Comuni Montana Lunigiana attua gli interventi programmati dalla comunità montana Lunigiana e dà seguito a quelli in corso, provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza.
5. Resta ferma la disciplina degli adempimenti a carico della Regione in materia di trattamento integrativo di fine servizio nei confronti del personale trasferito per l'esercizio di funzioni delegate ai sensi delle leggi regionali n. 62 del 1989 e n. 81 del 1984.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 37 del 2008.
7. Il presente atto è trasmesso:
  - al Commissario della comunità montana Lunigiana, sig. Paolo Bissoli;
  - al Presidente dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana;
  - ai Sindaci dei comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri;
  - al Presidente della Provincia di Massa - Carrara;
  - al Ministero dell'Interno per gli adempimenti di cui all'articolo 2 bis del D.L. 07/10/2008, n. 154, convertito con modificazioni con legge 4 dicembre 2008, n. 189.
8. Il presente atto è, altresì, partecipato ai Direttori generali della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato interamente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della stessa legge.

Il Presidente  
Enrico Rossi

Il Dirigente Responsabile  
Luigi Izzi

Il Direttore Generale  
Antonio Davide Barretta